

SCHEDA ANAGRAFICA

1 – DATI DEL DICHIARANTE

Cognome e Nome _____
codice fiscale _____ sesso _____
Nato/a a _____ prov. _____ Stato _____
il _____ cittadinanza _____
estremi del documento di soggiorno _____ (se cittadino non UE)
rilasciato da _____ il _____
scadenza _____
residente in _____ prov. _____ Stato _____
indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____
PEC / posta elettronica _____ Telefono fisso / cellulare _____
in qualità di _____

2 – DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)
_____ Forma giuridica _____
codice fiscale / p. IVA _____ / _____
Informazione indispensabile all'accesso alle banche dati
 iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _____ prov. _____
n. REA _____
 non ancora iscritta RI/REA¹
 non necessita di iscrizione al Registro delle Imprese ma solo al RI/REA
con sede legale in:
Comune _____ prov. _____ Stato _____
indirizzo _____ C.A.P. _____
Telefono fisso / cell. _____ fax. //

¹ Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio.

PEC _____

3 – DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO
(compilare in caso di conferimento di procura)

Cognome / Nome _____

codice fiscale _____

Nato/a a _____ prov. _____ Stato _____

il _____

residente in _____ prov. _____ Stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____

PEC / posta elettronica _____

Telefono fisso / cellulare _____

in qualità di

Procuratore/delegato

Agenzia per le imprese Denominazione

4 – DOMICILIO DIGITALE²

Il/La sottoscritta/o, consapevole che il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 –eIDAS valido ai fini delle comunicazioni avente valore legale,

COMUNICA

ai sensi dell'art. 3-bis dell'art.6 del D.lgs.n. 82/2005,

(se posseduto) il seguente domicilio digitale inserito in INAD (art.6 quater D .lgs n. 82/2005)

(solo in caso di ditta/società/impresa) il seguente domicilio digitale inserito in INI-PEC (art. 6-bis,D.lgs.n. 82/2005):

per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento:

ELEGGE

il seguente domicilio digitale speciale(art.3-bis, comma 4-quinquiesdel D.lgs. n.82/2005):

Che cos'è il domicilio digitale?

² Dal punto di vista normativo, il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 –eIDAS.

Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE "Regolamento valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale. (Art. 1, comma 1, lett. n ter del D. lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale, CAD)).

I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese e i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'Indice nazionale dei domicili digitali (INI PEC) delle imprese e dei professionisti (Art. 3 bis, comma 1 del CAD

Le persone fisiche e i professionisti non iscritti in albi, registri o elenchi professionali possono iscriverne un loro domicilio elettronico nell'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato (INAD) (Art. 3 bis, comma 1 bis del CAD).

È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate (Art. 3 bis, comma 4-quinquies del CAD).

Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti in INI PEC o INAD o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari. Le comunicazioni elettroniche trasmesse a uno di questi domicili digitali producono, al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo (Art. 6 del CAD).

5 – DATI DELL'ATTIVITA'/INTERVENTO

Differenziato per tipologia di procedimento (vd. Esempio esercizio di vicinato).

Nota Bene: Per gli atti amministrativi non inerenti al procedimento/adempimento, ma conseguenti a eventuali controlli e accertamenti successivi, le amministrazioni procedenti e/o competenti si avvarranno in ogni caso dell'indirizzo PEC dell'azienda presente nei registri nazionali, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale.